



TRIBUNALE DI ROMA
XI sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr.ssa [redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [redacted]/19 del Ruolo Generale posta in deliberazione all'udienza del [redacted] vertente

TRA

[redacted] (casa di riposo per anziani), c.f./p. iva [redacted]
nella persona del legale rappresentante, difesa dall'Avv. Fortunato D. Creaco

ATTRICE

E

[redacted] S.p.A. Codice Fiscale [redacted], in persona del legale rapp. p.t.,
difesa da avv. [redacted]

CONVENUTA

Oggetto: accertamento negativo del credito

All'udienza del 18.12.20 svolta da remoto mediante applicativo TEAMS la difesa delle parti collegate ha concluso come in atti.

Visto l'art.281 sexies c.p.c e considerato che la natura delle questioni sollevate lo consente, il giudice dispone la discussione orale della causa e pronuncia la presente sentenza, da intendersi allegata al verbale di causa, di cui viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, a seguito di camera di consiglio disposta a fine udienza.

Considerazione in fatto e in diritto.

La domanda di parte attrice va accolta.

Va, in primo luogo, ricordato che: "in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante" (tra le altre, Cass. n. 23699/2016; Cass. 7045/18; Cass. 2327/19).

Risulta non contestato e documentalmente provato che la società convenuta sostituì il contatore a servizio della utenza della associazione convenuta, a causa della rottura del display, senza la presenza del cliente e senza avvisarlo.

Il verbale di rilevazione e sostituzione (all. 12 comparsa), non risulta sottoscritto dal funzionario preposto, neppure individuabile da una sigla o altro e, dunque, non può acquisire quella fede privilegiata che la società convenuta vorrebbe attribuirgli.

Inoltre, dalla certificazione di [redacted] Distribuzione in atti (doc. 18) si evince che l'ultima lettura reale del contatore risalga al 1.11.17 e che le seguenti letture fino alla sostituzione del 18.3.19, siano tutte stimate.

L'art. 11.2 della delibera ARERA 200/99 prevede che la sostituzione del gruppo di misura, in caso di guasto, debba avvenire con il consenso scritto del cliente, il quale, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sostituzione, li sottoscrive.

Nel caso di specie, il contraddittorio con il cliente non è stato rispettato e la lettura tramite strumento ottico non è assistita da una certificazione sottoscritta e, dunque, avente valore probatorio certo.

Ne deriva che, stante la contestazione del cliente, i consumi non possano ritenersi validamente rilevati e la domanda di accertamento negativo vada accolta.

Le spese seguiranno la soccombenza e verranno liquidate ex DM 55/14 secondo un parametro tra i minimi e i medi tariffari, stante la poca complessità della vicenda, per le fasi studio, introduttiva e decisionale.

P.Q.M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:

- in accoglimento della domanda, accerta che non siano dovute dalla parte attrice le somme di cui alla fattura n. [redacted] del [redacted] 2019 di € 6.580,31;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite di parte attrice, che liquida ex DM 55/14 in € 2.000,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge, nonché € 125,00 per spese.

Roma, [redacted]

Il Giudice
dott.ssa [redacted]

